



# COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

ALLA REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E  
RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO – DPC025  
PEC: [dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

AL SERVIZIO USI CIVICI E TRATTURI  
PEC: [dpc028@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc028@pec.regione.abruzzo.it)  
Mail: [patrizio.buccioni@regione.abruzzo.it](mailto:patrizio.buccioni@regione.abruzzo.it)

ALLA REGIONE ABRUZZO  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO  
PEC: [dirigente.procura.lanciano@giustiziacert.it](mailto:dirigente.procura.lanciano@giustiziacert.it)

**OGGETTO: ISTANZA DI PROROGA DELLA DAS SRL DEL 24.6.2013 PROT. 161138. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE IN LOCALITÀ RISTRETTA NEL COMUNE DI CIVITALUPARELLA. DEDUZIONI PROCEDIMENTALI EX ARTT. 7 E 8 L. N. 241/1990. VOSTRA NOTA PROT. N. 181851 DEL 16 GIUGNO 2020. VOSTRA NOTA PROT. 231742 DEL 30 LUGLIO 2020. SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PREVISTA PER IL 6 AGOSTO 2020.**

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Civitaluparella, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune,

**ESPONE E DEDUCE, EX ARTT. 7 E 8 L. N. 241/1990**

**1. OGGETTO DELL'ISTANZA DI PROROGA. INAMMISSIBILITÀ PERCHÉ SIAMO DI FRONTE A UN PROGETTO COMPRENDENTE ATTIVITÀ DIVERSE ULTERIORI RISPETTO ALLA MERA PROSECUZIONE DEI LAVORI.**

Si premette in fatto:

- con Determinazione Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo n. DI3/79 del 10 settembre 2003 la ditta SAD Srl veniva autorizzata alla coltivazione di una cava di calcare in località "Ristretta" del Comune di Civitaluparella distinta in catasto al foglio 43 particelle 31-356 e foglio 33 particelle 1473-1474-1471 (ex 1205).

Piazza Guglielmo Marconi - 66040 CIVITALUPARELLA (CH) - tel: 0872 945135 - fax: 0872 941057

mail: [comunecivitaluparella@virgilio.it](mailto:comunecivitaluparella@virgilio.it) - pec: [comunecivitaluparella@pec.it](mailto:comunecivitaluparella@pec.it)

C.F. 81002250694 - P.I. 01312420696

- con Ordinanza Dirigenziale DH7/668 del 18 luglio 2001 il dirigente dell'Ufficio Tratturi ed Usi Civici della Regione Abruzzo disponeva l'assegnazione delle particelle 1473, 1474, 1471 (ex 1205) del foglio 33 alla categoria "A" e autorizzava il Comune di Civitaluparella a concedere le suddette terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale.

- la concessione di terre civiche riguardante le suddette particelle veniva firmata in data 1 dicembre 2003.

- nel 2009 il titolo minerario è stato volturato in favore della DAS Srl (Determinazione Servizio Attività Estrattive e Minerarie n. DI3/19 del 25 febbraio 2009);

- in data 21 giugno 2013 DAS Srl ha presentato un'istanza di proroga e prosecuzione dei lavori riguardante il *"progetto di riattivazione della cava di calcare in località ristretta del Comune di Civitaluparella finalizzato alla completa ricomposizione ambientale di luoghi interessati dalla vecchia attività estrattiva, da tempo dismessa"*;

Data questa premessa appare evidente che l'istanza di proroga deve necessariamente avere un oggetto limitato potendo riguardare esclusivamente le attività di cava da svolgersi esattamente nel **perimetro iniziale della cava autorizzata nel 2003** ai sensi della legge regionale 54/1983 (foglio 43 particelle 31-356 e foglio 33 particelle 1473-1474-1471 (ex 1205), senza alcuna possibilità di estensione ad altre aree non previste originariamente come zone di cava.

Tuttavia, il 24 luglio 2018 durante la seduta della Conferenza dei Servizi che si svolgeva a cura dell'Autorità Procedente Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo (nell'ambito del procedimento volto a istruire l'istanza di proroga del 2013) è stata rilevata la presenza di uno scavo abusivo in un'altra area, adiacente a quella autorizzata inizialmente e la Regione ha sollecitato un *"progetto di ripristino ambientale dello scavo abusivo"* in questione.

Attualmente tale progetto di ripristino ambientale dello scavo abusivo è all'attenzione del comitato CCR-VIA.

Ciò premesso, appare evidente che attualmente il progetto di *"prosecuzione dei lavori"*, di *"proroga"* dell'autorizzazione conseguita nel 2003 all'esame della regione NON è tale, a prescindere dal *nomen* del procedimento stesso.

Infatti, la ditta mira ad ottenere l'autorizzazione per un'area di cava ben più vasta, per un nuovo e diverso progetto. Essa non mira soltanto ad avere la proroga e la autorizzazione alla prosecuzione dei lavori autorizzati nel 2003 (con successiva voltura nel 2009 in favore di DAS Srl), ma ritiene di poter conseguire ANCHE l'autorizzazione a eseguire lavori sull'area dello scavo abusivo rilevato in data 24.7.2018, ossia chiede di essere autorizzata eseguire attività di estrazione anche su un'area diversa da quella prevista originariamente nel 2003.

Si ritiene peraltro irrituale che la Regione abbia sollecitato nel 2018 la presentazione di un progetto di ripristino dello scavo abusivo come se tale progetto potesse legittimamente inserirsi come una sorta di subprocedimento all'interno del procedimento autorizzativo riguardante l'istanza di proroga del 2013 dell'autorizzazione alla coltivazione della cava del 2003.

Di fatto se la Regione dovesse accogliere sia l'istanza di prosecuzione lavori presentata nel 2013, sia il progetto di ripristino dello scavo abusivo sull'area adiacente alla cava "scoperto" il 24.7.2018, andrebbe di fatto a legittimare e autorizzare un progetto che non include solo l'area di cava originaria, ma anche il progetto di escavazione per un'area diversa e adiacente a quella oggetto di istanza.

Non saremmo quindi pertanto di fronte ad una prosecuzione dei lavori ma alla surrettizia autorizzazione di un progetto di estrazione e di cava di estensione e tipologia diversa.

In altri termini, l'area della cava autorizzata nel 2003 e l'area della cava che si vorrebbe oggi nuovamente autorizzare sotto forma di *"riattivazione"*, *"proroga"* e *"prosecuzione dei lavori"* non possono avere estensione diversa.

È necessario pertanto che la ditta DAS Srl imposti la domanda che riguarda la *"nuova"* area di cava più estesa (ossia anche quella includente sia l'area di cava originaria del 2003, sia l'area dello scavo abusivo rilevato nella Cds del 24.7.2018) come istanza di nuova concessione *ex novo* con diverso oggetto.

## **2. LA QUESTIONE DELLO SPERONE ROCCIOSO PERICOLANTE.**

Con ordinanza sindacale del 7 aprile 2014 n. 3/2014 si era rilevata la presenza di *"uno sperone roccioso nel quale si manifesta palesemente uno stato fessurativo che per la particolare configurazione morfologica e per le condizioni di giacitura dei giunti degli stati rocciosi crea un concreto rischio scoscienti (ovverosia frane) di porzioni anche rilevanti di roccia, con la conseguente messa in pericolo della incolumità e della sicurezza pubblica stante la possibilità di coinvolgimento di persone e o mezzi che dovessero transitare a valle"*.

L'ordinanza rilevava altresì che *"lo sperone insiste per la gran parte della sua dimensione"* nella porzione nord-est della cava stessa e ordinava l'eliminazione dello sperone roccioso da parte del medesimo concessionario.

Tale ordinanza non era condivisibile laddove disponeva un vero e proprio ampliamento dell'area autorizzata all'attività di cava, che non era ovviamente ammissibile.

Tuttavia, non può essere nessun modo trascurato che vi è il suddetto sperone roccioso pericolante, e che pertanto il progetto attualmente all'esame di tale servizio è quantomeno carente laddove non fa il minimo cenno a tale situazione, come se non esistesse.

Si vuole forse autorizzare l'attività di cava in un'area pericolosa?

Oppure si vuole surrettiziamente inserire l'opera di messa in sicurezza dello sperone pericolante nell'attività di cava?

Si segnala che la Regione Abruzzo è a conoscenza della problematica dello sperone in quanto il progetto di messa in sicurezza fu esaminato suo tempo dal Comitato CCR VIA (che dispose il rinvio a procedura di "V.I.A.", non essendo sufficiente la mera verifica di assoggettabilità).

## **3. NECESSITÀ DI SOTTOPORRE IL PROGETTO DI CAVA ESTESA E DIVERSA A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Il progetto estrattivo riguarda un'area di cava diversa e più estesa, ricomprendano anche l'area dello scavo abusivo segnalato nel luglio 2018.

Orbene, poiché il progetto di ripristino di tale scavo è attualmente al vaglio del comitato CCR VIA (procedura di V.A.: sono in corso i termini per le osservazioni) non si vede come sia possibile autorizzare il progetto di (proroga della) cava senza attendere quantomeno il pronunciamento del comitato CCR VIA sull'altra porzione del progetto, ossia quella che riguarda lo scavo abusivo, che ha natura del tutto preliminare.

In generale, il progetto nella sua nuova estensione del perimetro delle attività di cava deve essere esaminato **in modo unitario** e nella sua interezza deve necessariamente ripetere tutto il procedimento di valutazione di impatto ambientale: si contesta pertanto la sottoposizione del solo progetto di ripristino dello scavo abusivo a semplice V.A.: Occorre invece sottoporre a **vera e propria VIA** il progetto di cui all'istanza del 2013 come risultante anche dall'estensione allo scavo abusivo rilevato nel 2018 (e che dovrebbe anche includere la messa in sicurezza dello sperone roccioso).

In altri termini, occorre ripetere integralmente l'intera procedura di V.I.A. per il nuovo e più esteso progetto di cava.

Non solo: è innegabile che la problematica dello sperone roccioso pericolante insistente nella cava pone a sua volta un problema di ampliamento delle attività estrattive e di valutazione di impatto ambientale.

Tanto è vero che nel 2013 il progetto era stato sottoposto all'esame del comitato CCR VIA: il giudizio del CCR VIA n. 2134 del 21 febbraio 2013 aveva disposto il rinvio a procedura VIA.

Non si può ora fare finta che la problematica dello sperone roccioso pericolante non esista più e che non si ponga il problema della valutazione di impatto ambientale.

Se il Comitato CCR VIA aveva previsto la necessità di uno specifico parere di valutazione di impatto ambientale nel 2013 per il solo sperone roccioso pericolante, non si può ora trascurare tale parere, e tantomeno si può ritenere che un progetto che necessariamente andrà a inglobare anche le attività di messa in sicurezza dello sperone roccioso pericolante possa essere esente da VIA.

In altri termini, se i soli lavori di rimozione dello sperone roccioso pericolante erano oggetto di uno specifico progetto del 2011 (il quale è stato rinviato anche a VIA: cfr. parere n. 2134), a maggior ragione vi

deve essere una nuova Valutazione di Impatto Ambientale se ora il suddetto progetto di rimozione dello sperone roccioso viene ad essere inserito e conglobato nel progetto più ampio di proroga e prosecuzione della cava di cui all'istanza del 2013: un progetto non può essere esaminato in modo frazionato e parcellizzato.

I pareri del CCR VIA n. 226/2003 e 151/2003 non legittimano l'attuale progetto perché non riguardano né l'attività di cava nell'area dello scavo abusivo scoperto nel luglio 2008 né quella dello sperone roccioso: si tratta di attività di cava ulteriori rispetto all'autorizzazione del 2003 e che ora si vorrebbe ricomprendere nel progetto di proroga.

Si sollecita pertanto il rinvio a procedura di VIA.

Si evidenzia inoltre la carenza della Valutazione di Incidenza ex DPR 357/1997 che deriva dalla vicinanza dell'area del progetto di cava alle vicine Riserve Naturali e zone Sic/ ZPS della "Cascata del Verde" in Comune di Borrello e della "Abetina di Rossello".

#### **4. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DELL'AREA.**

La DAS non ha la disponibilità dell'area ove è stato effettuato lo scavo abusivo (e NON ha quindi il requisito ex art. 11 LR 54/1983): è del tutto irrilevante la delibera di GC 81 del 28.11.2011: questa, oltre a NON essere in nessun modo un titolo di disponibilità dell'area che deriva solo da una regolare concessione dell'area demaniale civica a seguito del compimento dell'iter di mutamento di destinazione d'uso (il quale prevede una delibera di CC del singolo Comune e una successiva determina della Regione) non riguarda le nuove aree della cava, ossia quelle dello scavo abusivo.

Pertanto il Comune ritiene che la ipotetica concessione dell'area della "nuova" e più estesa cava debba necessariamente seguire, in ipotesi, la regola dell'evidenza pubblica, in osservanza delle vigenti regole.

Si aggiunge che la Ditta non ha mai chiesto ed ottenuto neppure la proroga della precedente concessione 01.12.2003.

#### **5. VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DETERMINA N. D13/79 DEL 10 SETTEMBRE 2003.**

Il Comune di Civitaluparella ritiene che l'istanza di proroga (che in realtà non è tale: vedi precedenti paragrafi) non possa essere accolta e che debba invece essere pronunciata la decadenza della DAS dal precedente atto autorizzativo, tenuto conto delle seguenti circostanze.

1) Con Determinazione n. D13/79 del 10 settembre 2003 la Regione Abruzzo, direzione attività produttive – servizio attività estrattive e minerarie- Ufficio Cave e torbiere determinava di autorizzare la Ditta SAD S.r.l., alla coltivazione di una cava di calcare **con finalità di recupero ambientale per la durata di 10 anni.**

2) La finalità di recupero ambientale risulta chiaramente da alcune prescrizioni contenute nel suddetto atto:

**l'art. 6** prevede che il passaggio da una fase a quella successiva deve avvenire previo collaudo del recupero ambientale da parte dell'Ufficio Cave;

**l'art 7** prevede l'obbligo della Ditta di fornire periodicamente e comunque quando il servizio sviluppo attività estrattive e minerarie lo ritenesse necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

**l'art 10** prevede in ordine alle modalità di sistemazione ambientale durante l'escavazione, che la Ditta debba rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

3) Con Convenzione Rep. n.122 del 01.12.2003 stipulata tra il Comune di Civitaluparella e la Società Sad srl avente ad oggetto: "Concessione di terre civiche per attività estrattiva e recupero ambientale dal Comune di Civitaluparella alla Ditta SAD srl" **si concedeva l'uso dei terreni di cui alle particelle 1473 – 1474 e 1471 del foglio 33 del Comune di Civitaluparella per l'esecuzione delle opere connesse all'esercizio di attività estrattiva e finalizzate al definitivo recupero ambientale dei luoghi di cui al**

progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 04/07/2003 e della successiva determinazione n. 79 del 10/09/2003 del servizio attività estrattive.

4) La finalità del recupero ambientale era dettata dall'esistenza di una cava abbandonata, che la società richiedente aveva proposto di riattivare al fine della "completa ricomposizione ambientale dei luoghi interessati dalla vecchia attività estrattiva, da tempo dismessa" (cfr. relazione tecnica generale – Sezione A del progetto presentato dalla S.A.D. srl alla Regione Abruzzo in data 7.1.2002).

5) La Convenzione n.122 del 01.12.2003 stipulata tra il Comune di Civitaluparella e la Società Sad srl disponeva la concessione del terreno per il tempo necessario alla conclusione del progetto prevista in anni 10.

6) Il Signor Alimonti Guido (figlio di Alimonti Emidio), in qualità di legale rappresentante della DAS Srl ed in relazione all'attività estrattiva di cui sopra, veniva indagato nel Procedimento Penale 697/12 RGNR avanti il Tribunale di Lanciano per i reati di cui agli artt. 734 c.p., 181 d.lgs. n. 42/2004 e altro. Il Suddetto Procedimento si è concluso definitivamente con Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1859 del 25/9/2017, depositata in data 30/11/2017 e non impugnata.

7) La Corte d'Appello di L'Aquila, con la predetta Sentenza, ha riformato la Sentenza del Tribunale di Lanciano, emessa in data 4/2/2016, che aveva riconosciuto il Signor Alimonti Guido colpevole dei reati previsti dagli artt. 734 c.p., 181 D.Lvo n. 42/04, 81, 640 co. 2 e 61 n. 7 in Civitaluparella dal 10/9/2008 al 5/6/12 per i primi due reati e dal 21/11/05 al 21/5/10 per l'ultimo, ma pronunciando l'assoluzione, ha stabilito

**"Ciò posto, si osserva che il giudice di primo grado ha ritenuto l'imputato colpevole dei suddetti reati per avere il medesimo violato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale alla riattivazione della cava, come elencate nel capo B1) della rubrica.**

Occorre, tuttavia evidenziare che, ai sensi dell' art. 146 comma 4 D. Lvo n. 42/04, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento e, pertanto, nella fattispecie, l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata in data 24/4/03 dalla Direzione del Territorio della Giunta della Regione Abruzzo, deve essere tenuta distinta **rispetto all'Autorizzazione regionale alla coltivazione della cava (concessione mineraria)**, rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo in data 10/09/2003 in favore della ditta S.A.D. srl, successivamente trasferita, con determina del 25/2/2009, alla ditta D.A.S., con la conseguenza che le prescrizioni dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava indicate nel capo B1) della rubrica non possono essere riferite anche all'autorizzazione paesaggistica, la quale era stata rilasciata con una sola prescrizione, quella relativa al contenimento della pendenza dei gradoni a 35%, intesa come pendenza media del singolo gradone.

Ebbene, tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie al capo A) della rubrica è stata espressamente contestata all'Alimonti l'esecuzione di escavazioni presso la cava di calcare in località Ristretta del Comune di Civitaluparella in difformità dell'autorizzazione paesaggistica ed al capo B1) è stata contestata, sempre al predetto, l'esecuzione delle citate escavazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica e, in particolare, **per non essere stati periodicamente inviati al Servizio di sviluppo attività estrattive della Regione Abruzzo i dati statistici relativi all'attività estrattiva compiuta e per non essere state rispettate le modalità della sistemazione ambientale durante le escavazioni, così come previste nel progetto approvato.** Dalla documentazione prodotta dalle parti ed acquisita agli atti emerge..... atteso che le prescrizioni relative all'invio periodico alla Regione Abruzzo dei dati statistici ed il **rispetto delle modalità del recupero ambientale** non erano prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica, **ma prescrizioni della determina dirigenziale alla coltivazione della cava (concessione mineraria)**, prescrizioni che non possono ritenersi richiamate dall'art. 181 D.Lvo cit., per quanto già osservato".

La Corte d'Appello, quindi, pur assolvendo il Signor Alimonti Guido dai reati contestati, conferma quanto già accertato dal Tribunale di Lanciano in merito alla violazione delle prescrizioni della Determinazione n. DI3/79 del 10 settembre 2003.

**Le violazioni dell'autorizzazione rilevano sicuro sul piano amministrativo concernente il presente procedimento volto ad autorizzare un eventuale proroga, a prescindere dalle conseguenze penali: infatti sussiste un chiaro inadempimento rilevante sul piano concessorio e convenzionale, con tutto ciò che ne deriva ai sensi della legge n. 54/1983.**

L'assoluzione è stata pronunciata non perché non vi siano state le violazioni delle prescrizioni della determinazione regionale di autorizzazione alla escavazione, ma solo perché le suddette violazioni costituiscono, a parere della Corte, violazioni amministrative e non reati di natura paesaggistica, ravvisandosi le ipotesi delittuose, ad avviso della Corte di Appello, solo in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione paesaggistica.

Per concludere la sentenza della Corte di Appello che segue quella di condanna del Tribunale di Lanciano, riconferma in pieno le violazioni alla determina dirigenziale di autorizzazione all'Attività estrattiva.

Ma se questo argomento non dovesse bastare, la violazione della determina dirigenziale risulta dallo stesso verbale della conferenza dei servizi del 24.07.2018 *"atteso che è stato rilevato uno scavo abusivo che la ditta dichiara essere in prossimità dell'area....l'istruttoria si sospende in attesa di un progetto di ripristino ambientale dello scavo abusivo succitato"*

Basterebbe soltanto questo per negare la richiesta di proroga ai sensi dell'art. 20 Legge L.R. 26 luglio 1983, n. 54 art 20 " *La concessione o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione dei giacimenti non può essere rilasciata per un periodo superiore a venti anni. Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio **ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento***"

L'accertamento di uno scavo abusivo avrebbe invero imposto l'obbligo al Dipartimento competente della Regione non solo di negare la proroga ma di avviare contestualmente un procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 26 LUGLIO 1983, N. 54

**Decadenza - Il titolare del procedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché:**

a) **esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio**, ovvero in totale difformità a quanto in questo disposto, ovvero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti ... (v. relazione Res Gea, verbale conferenza dei servizi)

d) **danneggia l'assetto ambientale della zona interessata** o di quella limitrofa in modo grave ed esorbitante il normale pregiudizio derivante dall'attività estrattiva; (v. relazione della Res Gea, verbale della conferenza dei servizi)

e) **viene a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione**; (v. note del Comune di Civitaluparella del 01.07.2020 prot. Reg. 199508 del 2.07.2020)

f) **non versa il canone stabilito alla scadenza annuale**. (v. attestazione dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Civitaluparella allegata alla nota del 01.07.2020)

*La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dell'organo competente.....*

## **6. ALTRE CONSIDERAZIONI.**

Il progetto va bocciato anche per i seguenti ulteriori rilievi:

- non appare assolutamente chiaro cosa voglia dire l'espressione "l'istruttoria si è conclusa in data 15 giugno 2020" utilizzata nella nota prot. 181851 del 16.6.2020 nonché nella nota prot. 231742 del 30 luglio 2020 del Servizio Politica e Risorse Estrattive.

L'istruttoria deve tenere conto degli elementi evidenziati nella presente memoria, nonché dei pareri che devono essere resi da tutte le amministrazioni e da tutti gli enti competenti, sia se convocati, sia se pretermessi (e in tal caso sarà obbligatoria la convocazione dei medesimi).


- si evidenzia la mancata convocazione dell'Autorità di Bacino;
- si deduce l'impossibilità di accogliere il progetto in quanto ricadente in area P2 del PAI.

Si fa istanza per essere auditi nella seduta del 6.8.2020.

La presente viene rimessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano in relazione ai procedimenti penali pendenti inerenti l'area di cava e l'area di scavo abusivo adiacente.

In fede

Civitaluparella, 05 agosto 2020



Il Sindaco Dott.ssa Alba Loredana Peschi

